

Azienda Sanitaria Locale TO4

**FORNITURA DI SISTEMI ANALITICI VARI PER I LABORATORI
ANALISI DELL'ASL TO4 (LOTTO 2.3) – SERVICE COAGULAZIONE**

CONTRATTO - SCRITTURA PRIVATA

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 nella persona del Dott.Ugo PELLEGRINETTI, nato Castellamonte il 08/03/1966, in qualità di Direttore S.C. Acquisizioni e Gestione Logistica Beni e Servizi, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della medesima, codice fiscale 09736160012 (d'ora innanzi denominata Azienda Sanitaria Locale TO4)

E

La Ditta INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A., con sede legale a Milano viale Monza n. 338, P. IVA 02368591208, in persona della Dr.ssa Katia Francesca ACCORSI nata a Milano il 30/04/1972, domiciliata per la carica presso la sede legale sopraindicata, il quale interviene e stipula in qualità di Direttore Generale e quindi legale rappresentante (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Appaltatore" e/o "Fornitore)

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 193/02.07/2021 del 25/2/2021, retti-

ficata con deliberazione n. 229/02.07/2021, l'ASL Città di Torino, in qualità di stazione appaltante, ha indetto gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, in nove distinti lotti, di sistemi analitici vari per i Laboratori Analisi dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, per un periodo di 60 mesi;

- che con Deliberazione del Commissario n. 300 del 19/03/2021 l'Azienda Sanitaria Locale TO4 ha recepito la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Città di Torino n.193 del 02/02/2021 avente ad oggetto "Indizione di gara a Procedura Aperta per l'affidamento della fornitura di Sistemi Analitici Vari per Laboratori Analisi dei Presidi afferenti all'AIC 2 e contestuale autorizzazione in attesa dell'aggiudicazione, alla prosecuzione dei contratti in essere con ditte diverse fino al 31/12/2021 – CIG vari – CDC vari – C.E. 3.10.01.07 – 3.10.05.04";

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 01/04/2022 l'Azienda Sanitaria Locale TO4 ha recepito la Deliberazione n.1522/02.07/2021 del 16/12/2021 dell'ASL Città di Torino con la quale è stata aggiudicata la procedura di gara in oggetto, per il periodo 01/04/2023 – 31/03/2027 – ditte varie – importo € 19.379.094,94";

- che con Determinazione del Dirigente n.173 del 08/03/2023 l'Azienda Sanitaria Locale TO4 ha preso atto della Deliberazione 203/02.07/2023 del 14/02/2023 dell'ASL Città di Torino ad oggetto "Deliberazione n.1522/02/07/2021 del 16/12/2021 Aggiudicazione fornitura di Sistemi Analitici vari per i Laboratori Analisi dell'ASL Città di Torino e dell'ASL TO4, parziale rinnovazione del procedimento di gara relativamente ai lotti 1.2 e 2.3 – Esito valutazione tecnica e conseguente aggiudicazione fino al 31/03/2028";

- che con Determinazione del Dirigente n.531 del 31/07/2023 l'Azienda Sanitaria Locale TO4 ha preso atto della notifica dell'ASL Città di Torino ad oggetto "Procedimento dinnanzi al TAR, instaurato da Stago Italia Srl per l'aggiudicazione della fornitura di Sistemi Analitici vari per i Laboratori Analisi dell'ASL Città di Torino e

dell'ASL TO4 – Provvedimenti conseguenti”;

- che ai sensi degli art. 83 e 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i è stata richiesta certificazione antimafia relativamente al Fornitore pertanto il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva;

- che il Fornitore ha costituito ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 depositi cauzionali di € 67.813,74 mediante garanzia fidejussoria n. 2392314 rilasciata da COFA-CE S.A. in data 13/09/2023 e di € 1.741,00 mediante appendice del 13/09/2023;

- che il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa dell'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente per la verifica del possesso in capo al fornitore dei requisiti prescritti;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina la fornitura di sistemi analitici vari per i Laboratori Analisi dell'ASL TO4 (lotto 2.3), consistente nella locazione operativa delle apparecchiature (cessione in uso + assistenza full-risk), nuove di fabbrica, e nella fornitura dei reagenti e consumabili.

L'affidamento della fornitura è soggetto alle norme e condizioni previste nel capitolato speciale di gara, oltre che alle vigenti disposizioni di legge nazionali, dal Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

ART. 2 - IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della fornitura di cui trattasi è pari ad € 1.695.343,50 - IVA esclusa.

Il contratto ha una durata di 60 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 48 mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data del collaudo delle apparecchiature con esito positivo. Per quanto riguarda il laboratorio analisi sede di Ciriè la consegna e operatività degli strumenti decorreranno dalla com-

pleta funzionalità dei locali. Rimangono in ogni caso fermi i tempi di consegna previsti negli atti di gara all'atto della comunicazione dell'Azienda sanitaria della completa funzionalità dei locali. Con successivo provvedimento dell'ASL TO4 sarà identificata la decorrenza unica contrattuale.

E' escluso il tacito rinnovo del presente contratto.

E' possibile estendere il termine di scadenza del contratto per un periodo massimo di 6 mesi, alle medesime condizioni pattuite:

- fino a concorrenza dell'importo di aggiudicazione, qualora nell'arco della durata dello stesso l'ammontare delle forniture ordinate risulti inferiore all'importo di aggiudicazione,
- nella misura strettamente necessaria, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovi contratti di fornitura;

Nel caso in cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, con esclusione degli eventuali periodi di rinnovo, un aumento o una diminuzione della fornitura, il Fornitore è obbligato ad effettuarla, alle stesse condizioni del contratto, fino alla concorrenza di un quinto (=20%) in aumento e/o in diminuzione rispetto all'importo di aggiudicazione. In caso di aumento della fornitura eccedente il quinto (= 20%) i prezzi saranno rinegoziati.

ART.3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza inderogabile delle seguenti norme e documenti:

- codice degli appalti D. Lgs. n. 50/2016;
- disposizioni del c.c. se e in quanto applicabili,
- condizioni, patti, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di gara e DUVRI che, seppur non allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- offerta economica del Fornitore ;

Tutti gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto, seppur non materialmente allegati.

Costituisce parte integrante e sostanziale al presente contratto e allegato materialmente il patto d'integrità.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche della fornitura devono essere conformi a quanto dettagliatamente riportato nel capitolato speciale di gara.

ART. 5 - RESPONSABILITA' ED ONERI A CARICO DEL FORNITORE.

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti alla mancata od inesatta esecuzione del presente contratto. Sono a carico del Fornitore tutti gli obblighi previsti nel capitolato speciale di gara.

Il Fornitore è tenuto a provvedere e ad assumersi gli obblighi previsti da tutte le normative vigenti in materia di lavoro, e all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, di assicurazioni sociali e tutela della salute e sicurezza del suo personale dipendente con particolare riferimento al D.Lgs.81/08.

Il Fornitore è direttamente responsabile di eventuali danni attribuibili all'oggetto della fornitura.

ART. 6 – COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 4.9 del capitolato speciale, il Fornitore stipula una polizza assicurativa per gli eventuali danni causati alle persone o alle cose e, comunque per ogni danno che possa derivare all'Azienda Sanitaria TO4 durante l'esecuzione del contratto.

ART. 7 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs. 50/2016 l'Azienda Sanitaria Locale TO4 verificherà il regolare andamento del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto che è stato individuato nel Direttore S.C. Laboratorio Analisi Dott. Antonio Alfano .

ART. 8 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONSEGNE E CONTROLLI

I tempi, i luoghi, modalità di consegna, condizioni di trasporto e imballo e relative verifiche quantitative e qualitative della fornitura nonché l'eventuale sostituzione di prodotti, devono effettuarsi nel rispetto di quanto specificamente indicato all'art. 4.5, 4.6, 4.7 del capitolato speciale di gara, a cui si rinvia integralmente.

ART. 9 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO - REGIME FISCALE

Le modalità di fatturazione sono quelle dettagliate nell'art. 4.10 del capitolato speciale di gara.

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D.Lgs. 192/2012.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 03.04.2013 e dovranno riportare obbligatoriamente oltre il n. CIG, il Codice Univoco ufficio: G9K5L3.

I pagamenti sono soggetti ai disposti di cui all'art.3 della legge 136/2010, come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010 e successiva Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

La data di pagamento è quella di consegna al tesoriere dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 del relativo mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del Fornitore.

ART. 10 – RITARDI, INADEMPIENZE E PENALITA'

A tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, verranno applicate sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme, secondo le modalità dettagliate nell'art. 4.8 del capitolato speciale di gara.

Le penali saranno trattenute dalle fatture in corso di liquidazione fino a concorrenza degli importi delle stesse, ovvero, se superiori, dal deposito cauzionale. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, il Fornitore dovrà reintegrare il relativo importo entro il termine fissato per adempiere.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016, il contratto si risolve, come previsto nell'art. 1456 del c.c., con provvedimento motivato previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:

- a) per gravi inadempienze, tali da configurare i reati di inadempimento o frode (artt. 355 e 356 codice penale);
- b) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- c) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Fornitore;
- d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
- e) qualora le informazioni antimafia, pervenute all'Azienda Sanitaria Locale TO4 successivamente alla stipula del presente contratto, attestino l'esistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 nei confronti di uno o più soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85, o vengano comunque accertati tentativi di infiltrazione mafiosa;
- f) qualora le transazioni non siano eseguite con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni come previsto dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- g) per rimodulazioni organizzative degli assetti dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 che facciano venir meno la necessità della prestazione del servizio oggetto del presente contratto;
- h) qualora non vengano rispettati da parte del Fornitore, i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni ed infortuni;
- i) qualora, in caso di violazione da parte dei propri dipendenti e collaboratori delle

disposizioni del Codice di Comportamento dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 – pubblicato sul sito aziendale, sez. Amministrazione trasparente -, non adotti i provvedimenti necessari volti a rimuovere la situazione di illegalità segnalata dall'Azienda Sanitaria Locale nonché le eventuali conseguenze negative e a prevenirne la reiterazione.

l) qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'[articolo 106](#) del D. Lgs. 50/2016;

m) qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 106, comma 1, lettere b\) e c\)](#) siano state superate le soglie di cui al [comma 7 del predetto articolo](#); con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 106, comma 1, lettera e\)](#) del predetto articolo, siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'[articolo 106, comma 2](#), siano state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

n) qualora il Fornitore si trovi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#), e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione;

o) qualora l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#);

Nel caso previsto nella precedente lettera a), il Fornitore, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Sanitaria Locale TO4 sarà chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra Impresa.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione avviene di diritto quando l'Azienda Sanitaria Locale TO4, concluso il relativo procedimento determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione

scritta al Fornitore.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa regolare diffida ad adempiere, trattenendo la cauzione definitiva come penale, nelle seguenti fattispecie:

1. interruzione non giustificata del servizio;
2. gravi e reiterate negligenze nell'espletamento della fornitura;
3. ulteriori inadempienze del Fornitore dopo la comminazione di tre penalità per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno;
4. comminazione di tre penali per ritardata consegna;
5. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 è tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#).

Il contratto si risolverà altresì di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora le transazioni non siano eseguite a mezzo di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere a carico

del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare l'appalto ad altra impresa.

Quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del fornitore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Azienda Sanitaria Locale TO4 si riserva la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione.

Per quanto non previsto e pattuito le parti fanno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del c.c.

ART. 12 - CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE (O REVOLVING DOORS)

La sottoscrizione del presente contratto equivale a manifesta dichiarazione di

adesione alla clausola di pantouflage o revolving doors, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL TO4 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ASL nei confronti dell'Appaltatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001.

E' nullo il contratto stipulato in violazione di quanto previsto al comma 1.

ART.13 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia, anche di natura tecnica che dovesse sorgere, tra l'Azienda Sanitaria Locale TO4 e il Fornitore, durante e per l'esecuzione del contratto e che non sia possibile risolvere per via amministrativa, sarà esclusivamente competente il Foro di Ivrea.

ART. 14 – IMPOSTA DI BOLLO - SPESE

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del Fornitore.

ART. 15 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale di gara si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

ART. 17 - RISERVATEZZA

Il Fornitore si impegna a garantire l'osservanza delle norme di legge in materia di tutela della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. del "Codice in materia di dati personali" e del GDPR 679/2016.

ART. 18 - CLAUSOLA FINALE

Il presente contratto, i suoi allegati e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'AZIENDA SANITARIA LOCALE

“ASL TO4”

Dott.Ugo PELLEGRINETTI

Documento sottoscritto con firma elettronica qualificata

PER LA

INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.

Dr.ssa Katia Francesca ACCORSI

Documento sottoscritto con firma elettronica qualificata

Il presente atto è composto da n. 12 pagine.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 C.C. si intendono specificamente approvati i seguenti: art. 2 (Importo e durata del contratto), art. 4 (Caratteristiche della

fornitura), art. 5 (Responsabilità ed oneri a carico dell'Appaltatore), art. 8 (Modalità di fatturazione e pagamento – regime fiscale), art. 9 (Ritardi, inadempienze e penalità), art.10 (Risoluzione del contratto), art. 12 (clausola di pantouflage o revolving doors), art. 13 (Controversie).

PER LA

INSTRUMENTATION LABORATORY S.p.A.

Dr.ssa Katia Francesca ACCORSI

Documento sottoscritto con firma elettronica qualificata